

Home > Attività > Prestazioni > Prestazioni economiche > **Prestazione aggiuntiva alla rendita per le vittime dell'amianto**

Prestazione aggiuntiva alla rendita per le vittime dell'amianto

Destinatari

Titolari di rendita affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra fiberfrax o, in caso di morte, agli eredi titolari di rendita a superstiti.

Caratteristiche

È una prestazione economica, non soggetta a tassazione Irpef, aggiuntiva alla rendita posta a carico del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso l'Inail con la legge finanziaria 2008. Tale Fondo è finanziato in parte con le risorse annue provenienti dal bilancio dello Stato e in parte con i proventi di un'addizionale sui premi versati dalle aziende, individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto.

La legge di bilancio 2018 (n. 205/2017) ha incrementato la dotazione finanziaria del Fondo per gli anni 2018, 2019 e 2020, con risorse a carico del bilancio dell'Inail, sospendendo contemporaneamente il finanziamento a carico delle imprese, alle quali per il triennio in questione non si applica l'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori che hanno comportato esposizione all'amianto.

Il Regolamento del Fondo prevede che la misura complessiva della prestazione aggiuntiva e quella del conguaglio siano fissate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'Inail, sentito il Comitato amministratore del Fondo.

La prestazione aggiuntiva nel periodo 2008-2020 è stata complessivamente determinata nella misura indicata nella seguente tabella:

2008	20%
2009	20%
2010	15%
2011	18,1%
2012	16,5%
2013	15,9%
2014	14,9%
2015	13,8%
2016	14,7%
2017	14,7%
2018	20%
2019	20%
2020	20%

Per l'anno 2018, il decreto interministeriale del 18/12/2018, di approvazione della determina presidenziale n. 381/2018, ha fissato la misura complessiva della prestazione aggiuntiva al 20%.

Anche per gli anni 2019 e 2020 la misura complessiva della prestazione aggiuntiva è stata fissata in misura pari al 20% con decreto interministeriale su determinazione del Presidente dell'Inail n. 12 del 2 dicembre 2019.

Al fine di migliorare i tempi di pagamento della prestazione aggiuntiva, anche a seguito di quanto previsto dalla legge di bilancio 2018, a partire dal 2018, sono state individuate, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, modalità semplificate di erogazione della prestazione.

In particolare, la prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell'amianto è liquidata d'ufficio dall'Inail mediante:

- pagamento dell'acconto della prestazione aggiuntiva nella misura del 10% del rateo di rendita, corrisposto mensilmente, unitamente a ciascun rateo, attingendo alle risorse a carico del bilancio Inail;
- pagamento del secondo acconto sulle risorse residue dopo il pagamento del 10% a carico del finanziamento proveniente dal bilancio dell'Istituto, fino a esaurimento delle stesse, nonché conguaglio del finale, utilizzando le risorse trasferite dal bilancio statale, fino al raggiungimento della misura complessiva della prestazione aggiuntiva prevista per ciascun anno. Il pagamento è fissato, di norma, nel mese di luglio dell'anno successivo a quello di competenza della prestazione, previa verifica della disponibilità delle risorse statali.

Modalità di richiesta

L'Inail provvede direttamente all'erogazione della prestazione dopo l'accertamento della presenza dei requisiti richiesti.